

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 1445/97 della Commissione, del 24 luglio 1997, che fissa i limiti quantitativi comunitari per la reimportazione nella Comunità europea dei prodotti tessili della categoria 13 originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo economico in tale paese e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio** 1
- * **Regolamento (CE) n. 1446/97 della Commissione, del 24 luglio 1997, relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996** 2
- * **Regolamento (CE) n. 1447/97 della Commissione, del 24 luglio 1997, che fissa, per la campagna 1997/1998, il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per le uve secche non trasformate** 3
- * **Regolamento (CE) n. 1448/97 della Commissione, del 24 luglio 1997, recante modifica del regolamento (CEE) n. 377/93 che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento** 4
- Regolamento (CE) n. 1449/97 della Commissione, del 24 luglio 1997, che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari 7
- Regolamento (CE) n. 1450/97 della Commissione, del 24 luglio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8
- Regolamento (CE) n. 1451/97 della Commissione, del 24 luglio 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 10

Regolamento (CE) n. 1452/97 della Commissione, del 24 luglio 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	11
Regolamento (CE) n. 1453/97 della Commissione, del 24 luglio 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	19

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/461/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 27 giugno 1997, che fissa i contingenti di importazione per i clorofluorocarburi completamente alogenati 11, 12, 113, 114 e 115, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, gli idrobromofluorocarburi ed il bromuro di metile, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 e fissa, inoltre, i contingenti di commercializzazione per gli idroclorofluorocarburi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 ⁽¹⁾** 21

97/462/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli a base di legno ⁽¹⁾** 27

97/463/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli ancoraggi di plastica da utilizzare nel calcestruzzo e in muratura ⁽¹⁾** 31

97/464/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue ⁽¹⁾** 33

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1445/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1997

che fissa i limiti quantitativi comunitari per la reimportazione nella Comunità europea dei prodotti tessili della categoria 13 originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo economico in tale paese e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 824/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 dell'allegato VII,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93, in caso di necessità i limiti quantitativi già in vigore applicabili ai prodotti reimportati a titolo del perfezionamento passivo economico possono subire un adeguamento;

considerando che il limite quantitativo in vigore applicabile alla reimportazione nella Comunità dei prodotti tessili della categoria 13 originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in tale paese si è rivelato insufficiente per soddisfare le necessità di importazione degli operatori comunitari fino alla scadenza dell'attuale accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili; che alcuni Stati membri hanno chiesto una revisione di detto limite e che tale richiesta corrisponde all'interesse comunitario;

considerando che è pertanto opportuno modificare la tabella contenuta nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I limiti quantitativi comunitari applicabili nel 1997 e nel 1998 alla reimportazione nella Comunità di prodotti tessili della categoria 13 originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo economico in tale paese sono fissati rispettivamente a 815 000 e 827 000 unità.

2. La tabella acclusa all'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificata in tal senso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1446/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1997

relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2201/96, la messa in vendita dei prodotti acquistati dagli organismi ammassatori avviene mediante gara o mediante vendite a prezzi stabiliti anticipatamente e le offerte sono prese in considerazione solo se viene costituita una cauzione;

considerando che il prezzo di vendita dovrebbe essere fissato in modo da evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche e da garantire la parità di trattamento degli operatori;

considerando che l'organismo ammassatore greco detiene circa 636 t di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996; che tali prodotti devono essere offerti all'industria per la distillazione;

considerando che l'importo della cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 della Commissione, del 21 giugno 1985, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione di alcole⁽²⁾, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo normale del mercato per i fichi secchi e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione**Articolo 1*

1. L'organismo ammassatore greco procede alla vendita di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996 alle industrie della distillazione in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione⁽³⁾ e del regolamento (CEE) n. 1707/85 ad un prezzo fissato a 4 ECU/100 kg netti.

2. La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 è fissata a 15 ECU/100 kg netti.

Articolo 2

1. Le domande di acquisto devono essere presentate all'organismo ammassatore greco Sykiki, presso la sede centrale dell'Idagep, Odos Acharnon 241, Atene, Grecia, per i prodotti detenuti dal suddetto organismo.

2. Informazioni per quanto concerne le quantità ed i luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati sono fornite dall'organismo ammassatore greco Sykiki, Odos Kritis 13, Kalamata, Grecia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 38.

⁽³⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1447/97 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1997****che fissa, per la campagna 1997/1998, il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per le uve secche non trasformate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che i criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi ammassatori acquistano le uve secche sono definiti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2201/96; che per le uve secche non trasformate della campagna di commercializzazione 1997/1998 è opportuno fissare il prezzo d'acquisto ad un livello pari al prezzo d'acquisto applicato nella campagna 1994/1995 ridotto di 1,261 ECU/100 kg per tener conto della riduzione equivalente del prezzo minimo all'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1997/1998, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, per le uve secche non trasformate, è pari a 46,91 ECU/100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

REGOLAMENTO (CE) N. 1448/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1997

recante modifica del regolamento (CEE) n. 377/93 che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2 e l'articolo 40, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio di alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando che possono verificarsi perdite di alcole durante i trasporti terrestri e marittimi, nonché durante le operazioni di trasformazione dell'alcole che ne precedono l'utilizzazione finale; che occorre tener conto delle norme tecniche in materia per valutare le variazioni di volumi d'alcole riscontrate in occasione del carico e dello scarico degli alcoli e fissare un limite di tolleranza specifico per ciascuna delle perdite sopra menzionate;

considerando che occorre fissare un limite di tolleranza globale per le perdite di alcole dovute ai molteplici trasporti terrestri e marittimi effettuati nel quadro di una gara semplice per l'esportazione di alcoli trasformati in uno dei paesi terzi di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94⁽⁵⁾; che si deve inoltre fissare un limite di tolleranza maggiore per le perdite di alcoli dovute alle operazioni di trasformazione che si svolgono in uno di detti paesi terzi rispetto alle medesime operazioni effettuate nella Comunità al fine di tener conto delle diverse condizioni operative, climatiche e di altro tipo, nonché del fatto che alcuni materiali hanno prestazioni meno elevate in tali paesi terzi;

considerando che occorre assoggettare a sanzioni le perdite di alcole superiori ai limiti di tolleranza stabiliti mediante l'incameramento di un importo forfettario della cauzione di buona esecuzione che copra il prezzo di costo

dell'alcole consegnato all'organismo d'intervento nell'ambito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che è opportuno svincolare una frazione della cauzione di buona esecuzione solo dopo che l'aggiudicatario abbia fornito le prove riguardanti l'insieme delle perdite verificatesi nella gara in questione al fine di disporre di una cauzione sufficiente per le sanzioni di cui fare oggetto tali perdite di alcole non regolamentari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 377/93 è modificato come segue:

1) il punto 2) dell'articolo 34 è sostituito dal testo seguente:

- 2a) L'alcole aggiudicato deve essere interamente impiegato per i fini previsti dalla gara in questione, fatte salve eventuali perdite dello stesso verificatesi durante i trasporti e le operazioni di trasformazione necessarie per la sua utilizzazione finale.

Ciascuna perdita eventuale d'alcole è accettata soltanto se è stata verificata nel luogo dell'utilizzazione finale e, per gli alcoli destinati all'esportazione, nel luogo in cui hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, e attestata dall'autorità di controllo competente e/o dalla società di sorveglianza internazionale, se una tale società è stata designata in conformità al disposto dell'articolo 38, purché le perdite restino entro i limiti fissati alla lettera b).

- b) Per gli alcoli aggiudicati nell'ambito di una gara parziale, semplice o particolare, viene trattenuto dalla cauzione di buona esecuzione, salvo casi di forza maggiore, un importo di 96 ECU per ettolitro, se le perdite verificatesi durante le operazioni indicate in appresso superino i limiti seguenti:

— 0,4 % dei quantitativi di alcole ritirati dai depositi nel caso di perdita di alcole dovuta a uno o più trasporti terrestri;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.

- 1 % dei quantitativi di alcole ritirati dai depositi nel caso di perdite di alcoli dovute a uno o più trasporti terrestri combinati con uno o più trasporti marittimi o fluviali;
- 2 % dei quantitativi d'alcole ritirati dai depositi nel caso di perdite di alcole dovute ai trasporti terrestri e marittimi necessari nel quadro di una gara semplice per l'esportazione di alcoli in uno dei paesi terzi di cui all'allegato II del presente regolamento;
- 0,9 % dei quantitativi d'alcole sottoposti a rettifica nel caso di perdita d'alcole dovuta a rettifica effettuata all'interno della Comunità;
- 0,9 % dei quantitativi d'alcole sottoposti a disidratazione nel caso di perdita d'alcole dovuta a disidratazione effettuata all'interno della Comunità;
- 1,2 % dei quantitativi d'alcole sottoposti a rettifica nel caso di perdita d'alcole dovuta a rettifica effettuata in uno dei paesi terzi di cui all'allegato II del presente regolamento;
- 1,2 % dei quantitativi d'alcole sottoposti a disidratazione nel caso di perdita d'alcole dovuta a disidratazione effettuata in uno dei paesi terzi di cui all'allegato II del presente regolamento.

La quarta e/o la quinta percentuale possono essere cumulate con le prime due.

La sesta e/o la settima percentuale possono essere cumulate con la terza.

Ai fini dell'applicazione delle percentuali sopra indicate, i quantitativi d'alcole sono determinati a partire dai certificati di cubatura o da documenti analoghi rilasciati dalle autorità di controllo competenti.

- c) Per gli alcoli aggiudicati nel quadro di una gara parziale e che devono essere rettificati prima dell'utilizzazione finale prevista, l'impiego per i fini previsti dell'alcole ritirato si considera totale quando almeno il 90 % del quantitativo totale di alcole ritirato nel quadro di una gara parziale è utilizzato a tali fini; l'aggiudicatario informa la Commissione del quantitativo, della destinazione e dell'impiego dei prodotti derivati dalla rettificazione. Le perdite non possono tuttavia superare i limiti indicati alla lettera b).
- 2) Il punto 3, lettera b) dell'articolo 34 è sostituito dal testo seguente:
- «b) La cauzione di buona esecuzione è immediatamente svincolata da ciascun organismo d'inter-

vento detentore dell'alcole quando l'aggiudicatario fornisce ad ogni organismo d'intervento, relativamente al quantitativo in questione, le prove previste ai punti 2 e 3, nonché al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85.»

3) Il punto 3, lettera c) seguente è aggiunto all'articolo 34:

«c) In deroga all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 2220/85, un importo pari al 10 % della cauzione di buona esecuzione è svincolato solo quando l'aggiudicatario fornisce ad ogni organismo d'intervento interessato, relativamente al quantitativo ritirato corrispondente, le prove riguardanti l'utilizzazione dell'alcole che indichino tutte le perdite di alcole eventualmente verificatesi nell'ambito dell'aggiudicazione di cui trattasi. Se tali prove non vengono fornite entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza prevista per l'utilizzazione finale degli alcoli, un importo di 96 ECU per ettolitro viene trattenuto sui quantitativi di alcole persi oltre i limiti indicati al punto 2.»

4) L'allegato del regolamento (CEE) n. 377/93 diventa l'allegato I ed è aggiunto il nuovo allegato II, riportato di seguito.

«ALLEGATO II

- Costa Rica,
- Guatemala,
- Honduras, comprese le isole Swan,
- El Salvador,
- Nicaragua,
- Saint Kitt-Nevis,
- Bahamas,
- Repubblica dominicana,
- Antigua e Barbuda,
- Dominica,
- Isole vergini britanniche e Montserrat,
- Giamaica,
- Saint Lucia,
- Saint Vincent, comprese le isole Grenadine del Nord,
- Barbados,
- Trinidad e Tobago,
- Belize,
- Grenada, comprese le isole Grenadine del Sud,
- Aruba,
- Antille olandesi (Curaçao, Bonaire, Saint Eustache, Saba e la parte meridionale di Saint Martin),
- Guyana,
- Isole vergini degli Stati Uniti d'America,
- Haiti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile alle gare i cui rispettivi bandi, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 377/93 sono stati pubblicati dopo la sua entrata in vigore. Tuttavia, su richiesta degli aggiudicatari, esso può essere applicato alle gare in corso, purché le relative cauzioni di buona esecuzione non siano ancora state svincolate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1449/97 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1997****che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esporta-

zioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 è sospeso per il periodo dal 25 al 31 luglio 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1450/97 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 1997

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0709 90 77	052	51,3
	999	51,3
0805 30 30	366	58,4
	388	64,9
	524	74,1
	528	64,2
	999	65,4
	0806 10 40	052
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	412	165,2
	512	117,5
	600	239,1
	624	149,9
	999	166,0
	388	86,8
	400	77,3
	508	92,0
	512	54,9
	524	72,0
	528	62,9
	800	154,7
0808 20 51	804	81,7
	999	85,3
	388	58,3
	512	61,6
	528	85,6
0809 10 40	804	84,8
	999	72,6
	052	209,7
	064	110,6
0809 20 59	999	160,1
	052	222,6
	064	184,0
	400	220,3
	616	180,9
0809 40 30	999	202,0
	064	96,9
	999	96,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1451/97 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 1997
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1120/97 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele per i gruppi di destinazione geografica X e Y e per le pesche, comprese le pesche noci, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso sono già superati o rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele per i gruppi di destinazione geografica X e Y e per le pesche, comprese le pesche noci, esportati dopo il 24 luglio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1120/97 per le mele per i gruppi di destinazione geografica X e Y e per le pesche, comprese le pesche noci, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 24 luglio 1997 e prima del 17 settembre 1997, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1452/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1997

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97⁽⁴⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁴⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 99 9600	+	131,29
	...	—	0402 21 99 9700	+	137,24
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9900	+	143,96
	...	—	0402 29 15 9200	+	0,6300
0401 20 11 9100	+	—	0402 29 15 9300	+	0,9530
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 29 15 9500	+	1,0040
	...	—	0402 29 15 9900	+	1,0802
0401 20 19 9100	+	—	0402 29 19 9200	+	0,6300
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 19 9300	+	0,9530
	...	—	0402 29 19 9500	+	1,0040
0401 20 91 9100	+	4,790	0402 29 19 9900	+	1,0802
0401 20 91 9500	+	5,581	0402 29 91 9100	+	1,0878
0401 20 99 9100	+	4,790	0402 29 91 9500	+	1,1851
0401 20 99 9500	+	5,581	0402 29 99 9100	+	1,0878
0401 30 11 9100	+	7,161	0402 29 99 9500	+	1,1851
0401 30 11 9400	+	11,05	0402 91 11 9110	+	—
0401 30 11 9700	+	16,60	0402 91 11 9120	+	4,790
0401 30 19 9100	+	7,161	0402 91 11 9310	+	14,00
0401 30 19 9400	+	11,05	0402 91 11 9350	+	17,15
0401 30 19 9700	+	16,60	0402 91 11 9370	+	20,85
0401 30 31 9100	+	40,34	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9400	+	63,00	0402 91 19 9120	+	4,790
0401 30 31 9700	+	69,47	0402 91 19 9310	+	14,00
0401 30 39 9100	+	40,34	0402 91 19 9350	+	17,15
0401 30 39 9400	+	63,00	0402 91 19 9370	+	20,85
0401 30 39 9700	+	69,47	0402 91 31 9100	+	9,464
0401 30 91 9100	+	79,18	0402 91 31 9300	+	24,65
0401 30 91 9400	+	116,37	0402 91 39 9100	+	9,464
0401 30 91 9700	+	135,80	0402 91 39 9300	+	24,65
0401 30 99 9100	+	79,18	0402 91 51 9000	+	11,05
0401 30 99 9400	+	116,37	0402 91 59 9000	+	11,05
0401 30 99 9700	+	135,80	0402 91 91 9000	+	79,18
0402 10 11 9000	+	63,00	0402 91 99 9000	+	79,18
0402 10 19 9000	+	63,00	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 91 9000	+	0,6300	0402 99 11 9130	+	0,0480
0402 10 99 9000	+	0,6300	0402 99 11 9150	+	0,1336
0402 21 11 9200	+	63,00	0402 99 11 9310	+	16,14
0402 21 11 9300	+	95,30	0402 99 11 9330	+	19,37
0402 21 11 9500	+	100,40	0402 99 11 9350	+	25,75
0402 21 11 9900	+	108,00	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 17 9000	+	63,00	0402 99 19 9130	+	0,0480
0402 21 19 9300	+	95,30	0402 99 19 9150	+	0,1336
0402 21 19 9500	+	100,40	0402 99 19 9310	+	16,14
0402 21 19 9900	+	108,00	0402 99 19 9330	+	19,37
0402 21 91 9100	+	108,78	0402 99 19 9350	+	25,75
0402 21 91 9200	+	109,53	0402 99 31 9110	+	0,1026
0402 21 91 9300	+	110,88	0402 99 31 9150	+	26,81
0402 21 91 9400	+	118,51	0402 99 31 9300	+	0,4034
0402 21 91 9500	+	121,15	0402 99 31 9500	+	0,6947
0402 21 91 9600	+	131,29	0402 99 39 9110	+	0,1026
0402 21 91 9700	+	137,24	0402 99 39 9150	+	26,81
0402 21 91 9900	+	143,96	0402 99 39 9300	+	0,4034
0402 21 99 9100	+	108,78			
0402 21 99 9200	+	109,53			
0402 21 99 9300	+	110,88			
0402 21 99 9400	+	118,51			
0402 21 99 9500	+	121,15			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6947	0404 90 29 9160	+	136,02
0402 99 91 9000	+	0,7918	0404 90 29 9180	+	142,66
0402 99 99 9000	+	0,7918	0404 90 81 9100	+	0,6194
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	16,00
0403 10 13 9800	+	4,790	0404 90 83 9110	+	0,6194
0403 10 19 9800	+	7,161	0404 90 83 9130	+	0,9445
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	0,9950
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	1,0703
0403 10 33 9800	+	0,0480	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	0,0716	0404 90 83 9913	+	0,0480
0403 90 11 9000	+	61,94	0404 90 83 9915	+	0,0716
0403 90 13 9200	+	61,94	0404 90 83 9917	+	0,1105
0403 90 13 9300	+	94,45	0404 90 83 9919	+	0,1660
0403 90 13 9500	+	99,50	0404 90 83 9931	+	16,00
0403 90 13 9900	+	107,03	0404 90 83 9933	+	19,20
0403 90 19 9000	+	107,83	0404 90 83 9935	+	25,52
0403 90 31 9000	+	0,6194	0404 90 83 9937	+	26,55
0403 90 33 9200	+	0,6194	0404 90 89 9130	+	1,0783
0403 90 33 9300	+	0,9445	0404 90 89 9150	+	1,1746
0403 90 33 9500	+	0,9950	0404 90 89 9930	+	0,4843
0403 90 33 9900	+	1,0703	0404 90 89 9950	+	0,6947
0403 90 39 9000	+	1,0783	0404 90 89 9990	+	0,7918
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	185,37
...	...	—	0405 10 11 9700	+	190,00
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	185,37
0403 90 53 9000	+	4,790	0405 10 19 9700	+	190,00
0403 90 59 9110	+	7,161	0405 10 30 9100	+	185,37
0403 90 59 9140	+	11,05	0405 10 30 9300	+	190,00
0403 90 59 9170	+	16,60	0405 10 30 9500	+	185,37
0403 90 59 9310	+	40,34	0405 10 30 9700	+	190,00
0403 90 59 9340	+	63,00	0405 10 50 9100	+	185,37
0403 90 59 9370	+	69,47	0405 10 50 9300	+	190,00
0403 90 59 9510	+	79,18	0405 10 50 9500	+	185,37
0403 90 59 9540	+	116,37	0405 10 50 9700	+	190,00
0403 90 59 9570	+	135,80	0405 10 90 9000	+	196,95
0403 90 61 9100	+	—	0405 20 90 9500	+	173,78
0403 90 61 9300	+	—	0405 20 90 9700	+	180,73
0403 90 63 9000	+	0,0480	0405 90 10 9000	+	240,00
0403 90 69 9000	+	0,0716	0405 90 90 9000	+	190,00
0404 90 21 9100	+	61,94	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9910	+	—	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 21 9950	+	13,87		039	—
0404 90 23 9120	+	61,94		099	24,03
0404 90 23 9130	+	94,45		400	24,72
0404 90 23 9140	+	99,50		...	36,05
0404 90 23 9150	+	107,03	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9911	+	—		039	—
0404 90 23 9913	+	4,790		099	22,36
0404 90 23 9915	+	7,161		400	16,09
0404 90 23 9917	+	11,05		...	33,54
0404 90 23 9919	+	16,60	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 23 9931	+	13,87		039	—
0404 90 23 9933	+	17,00		099	22,36
0404 90 23 9935	+	20,66		400	16,09
0404 90 23 9937	+	24,43		...	33,54
0404 90 23 9939	+	25,54		037	—
0404 90 29 9110	+	107,83		039	—
0404 90 29 9115	+	108,54		099	9,820
0404 90 29 9120	+	109,89		400	8,246
0404 90 29 9130	+	117,46		...	14,73
0404 90 29 9135	+	120,05			
0404 90 29 9150	+	130,11			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—
	039	—	0406 30 31 9710	037	—
	099	32,61		039	—
	400	35,03		099	12,55
	...	48,91		400	8,785
0406 10 20 9620	037	—		...	18,82
	039	—	0406 30 31 9730	037	—
	099	33,07		039	—
	400	38,41		099	18,41
	...	49,60		400	12,89
0406 10 20 9630	037	—		...	27,62
	039	—	0406 30 31 9910	037	—
	099	36,91		039	—
	400	43,37		099	12,55
	...	55,37		400	8,785
0406 10 20 9640	037	—		...	18,82
	039	—	0406 30 31 9930	037	—
	099	54,25		039	—
	400	50,89		099	18,41
	...	81,37		400	12,89
0406 10 20 9650	037	—		...	27,62
	039	—	0406 30 31 9950	037	—
	099	45,21		039	—
	400	26,78		099	26,79
	...	67,81		400	18,75
0406 10 20 9660	+	—		...	40,18
0406 10 20 9830	037	—	0406 30 39 9500	037	—
	039	—		039	—
	099	16,77		099	18,41
	400	14,08		400	12,89
	...	25,15		...	27,62
0406 10 20 9850	037	—	0406 30 39 9700	037	—
	039	—		039	—
	099	20,33		099	26,79
	400	17,07		400	18,75
	...	30,49		...	40,18
0406 10 20 9870	+	—	0406 30 39 9930	037	—
0406 10 20 9900	+	—		039	—
0406 20 90 9100	+	—		099	26,79
0406 20 90 9913	037	—		400	18,75
	039	—	0406 30 39 9950	...	40,18
	099	37,49		037	—
	400	33,25		039	—
	...	56,24		099	30,29
0406 20 90 9915	037	—		400	22,25
	039	—	0406 30 90 9000	...	45,43
	099	49,48		037	—
	400	44,34		039	—
	...	74,22		099	31,78
0406 20 90 9917	037	—		400	22,25
	039	—	0406 40 50 9000	...	47,66
	099	52,57		037	—
	400	47,10		039	—
	...	78,86		099	57,42
0406 20 90 9919	037	—		400	34,72
	039	—		...	86,13
	099	58,76			
	400	52,65			
	...	88,14			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9151	037	—
	039	—		039	—
	099	58,96		099	38,10
	400	34,72		400	22,64
	...	88,44		...	57,15
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 33 9919	037	—
	039	—		039	—
	099	63,33		099	36,17
	400	68,40		400	21,40
	...	94,99		...	54,25
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	099	65,44		099	38,10
	400	72,00		400	21,06
	...	98,16		...	57,15
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 35 9190	037	30,47
	039	—		039	30,47
	099	65,44		099	64,63
	400	68,40		400	79,25
	...	98,16		...	96,94
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	099	64,87		099	57,56
	400	46,87		400	42,31
	...	97,30		...	86,34
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	48,04		099	63,33
	400	19,55		400	72,00
	...	72,06		...	94,99
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	42,75
	039	—		039	42,75
	099	48,65		099	69,28
	400	22,27		400	60,28
	...	72,97		...	103,92
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	39,07
	039	—		039	39,07
	099	44,05		099	67,25
	400	19,55		400	70,62
	...	66,08		...	100,88
0406 90 31 9119	037	—	0406 90 63 9900	037	31,07
	039	—		039	31,07
	099	36,17		099	51,51
	400	24,22		400	54,09
	...	54,25		...	77,27
0406 90 31 9151	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	099	38,10	039	—	
	400	22,64	099	51,51	
	...	57,15	400	54,09	
0406 90 33 9119	037	—	...	77,27	
	039	—	0406 90 73 9900	037	—
	099	36,17		039	—
	400	24,22		099	48,53
	...	54,25		400	51,72
		...		72,79	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 75 9900	037	—	0406 90 85 9995	037	—
	039	—		039	—
	099	54,70		099	54,70
	400	23,44		400	22,27
	...	82,05		...	82,05
0406 90 76 9100	037	—	0406 90 85 9999	+	—
	039	—	0406 90 86 9100	+	—
	099	38,73	0406 90 86 9200	037	—
	400	19,09	039	—	
	...	58,10	099	39,13	
0406 90 76 9300	037	—	400	29,10	
	039	—	...	58,69	
	099	45,89	0406 90 86 9300	037	—
	400	21,18	039	—	
	...	68,84	099	40,50	
0406 90 76 9500	037	—	400	31,89	
	039	—	...	60,75	
	099	50,79	0406 90 86 9400	037	—
	400	24,44	039	—	
	...	76,19	099	45,50	
0406 90 78 9100	037	—	400	36,08	
	039	—	...	68,25	
	099	43,06	0406 90 86 9900	037	—
	400	19,09	039	—	
	...	64,59	099	57,63	
0406 90 78 9300	037	—	400	42,36	
	039	—	...	86,45	
	099	52,73	0406 90 87 9100	+	—
	400	21,18	0406 90 87 9200	037	—
	...	79,09	039	—	
0406 90 78 9500	037	—	099	32,61	
	039	—	400	26,91	
	099	52,73	...	48,91	
	400	24,44	0406 90 87 9300	037	—
	...	79,09	039	—	
0406 90 79 9900	037	—	099	37,20	
	039	—	400	29,49	
	099	39,88	...	55,80	
	400	20,24	0406 90 87 9400	037	—
	...	59,82	039	—	
0406 90 81 9900	037	—	099	40,35	
	039	—	400	33,38	
	099	47,73	...	60,53	
	400	42,31	0406 90 87 9951	037	—
	...	71,59	039	—	
0406 90 85 9910	037	30,47	099	55,52	
	039	30,47	400	69,82	
	099	62,39	...	83,29	
	400	79,25	0406 90 87 9971	037	—
	...	93,58	039	—	
0406 90 85 9991	037	—	099	55,36	
	039	—	400	36,22	
	099	57,56	...	83,04	
	400	42,31			
	...	86,34			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9972	099	21,09	2309 10 19 9100	+	—
	400	14,39	2309 10 19 9200	+	—
	...	31,64	2309 10 19 9300	+	—
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9400	+	—
	039	—	2309 10 19 9500	+	—
	099	49,56	2309 10 19 9600	+	—
	400	25,35	2309 10 19 9700	+	—
	...	74,34	2309 10 19 9800	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 70 9010	+	—
	039	—	2309 10 70 9100	+	14,58
	099	55,36	2309 10 70 9200	+	19,44
	400	25,35	2309 10 70 9300	+	24,30
	...	83,04	2309 10 70 9500	+	29,16
0406 90 87 9979	037	—	2309 10 70 9600	+	34,02
	039	—	2309 10 70 9700	+	38,88
	099	48,04	2309 10 70 9800	+	42,77
	400	25,35	2309 90 35 9010	+	—
	...	72,06	2309 90 35 9100	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 35 9200	+	—
0406 90 88 9105	037	—	2309 90 35 9300	+	—
	039	—	2309 90 35 9400	+	—
	099	55,22	2309 90 35 9500	+	—
	400	31,89	2309 90 35 9700	+	—
	...	82,83	2309 90 39 9010	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 39 9100	+	—
	039	—	2309 90 39 9200	+	—
	099	33,52	2309 90 39 9300	+	—
	400	31,89	2309 90 39 9400	+	—
	...	50,28	2309 90 39 9500	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9600	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 70 9100	+	14,58
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 70 9200	+	19,44
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9300	+	24,30
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9500	+	29,16
			2309 90 70 9600	+	34,02
			2309 90 70 9700	+	38,88
			2309 90 70 9800	+	42,77

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 895/97 della Commissione (GU n. L 128 del 21. 5. 1997, pag. 1).

Tuttavia: — il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da «».

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1453/97 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1997****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1143/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/97⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 165 del 24. 6. 1997, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 194 del 23. 7. 1997, pag. 24.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 24 luglio 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	25,80	3,55
1701 11 90 ⁽¹⁾	25,80	8,63
1701 12 10 ⁽¹⁾	25,80	3,41
1701 12 90 ⁽¹⁾	25,80	8,20
1701 91 00 ⁽²⁾	29,51	10,48
1701 99 10 ⁽²⁾	29,51	5,96
1701 99 90 ⁽²⁾	29,51	5,96
1702 90 99 ⁽³⁾	0,30	0,35

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

che fissa i contingenti di importazione per i clorofluorocarburi completamente alogenati 11, 12, 113, 114 e 115, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, gli idrobromofluorocarburi ed il bromuro di metile, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 e fissa, inoltre, i contingenti di commercializzazione per gli idroclorofluorocarburi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997

(I testi in lingua tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/461/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

modificate secondo quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 3;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che qualsiasi modifica di tali limitazioni quantitative non deve comportare un consumo nella Comunità di sostanze controllate, che superi i limiti quantitativi stabiliti in conformità del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

visto il regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8 e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3093/94 stabilisce che, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 8, e a meno che le sostanze siano destinate alla distruzione mediante una tecnologia approvata dalle parti o utilizzate come materie prime nella fabbricazione di altre sostanze chimiche, o per quarantena, o trattamento anteriore al trasporto, l'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate, importate da paesi terzi, è soggetta a limitazioni quantitative;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 3093/94 fissa il livello calcolato complessivo di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto dai produttori e dagli importatori, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi; considerando che tale valore è pari a 8 079 tonnellate PRO;

considerando che le limitazioni quantitative all'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate sono determinate nell'allegato II e nell'articolo 4, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 3093/94; considerando che tali limitazioni quantitative possono essere

considerando che, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 8 la Commissione assegna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, a ciascun produttore o importatore un contingente quando il quantitativo totale di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato, o usato per proprio conto, dai produttori o dagli importatori raggiunge l'80 % del limite quantitativo stabilito, oppure entro e non oltre il 1° gennaio 2000, qualora tale percentuale non fosse raggiunta;

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 22. 12. 1994, pag. 1.

considerando che tale valore dell'80 % è stato raggiunto nel 1996; considerando che è probabile che venga raggiunto anche nel 1997, e che sarà pertanto necessario fissare una quota di commercializzazione per gli idroclorofluorocarburi per il 1997;

considerando che si richiede alla Commissione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3093/94 di assegnare annualmente alle imprese quote per sostanze controllate secondo la procedura prevista all'articolo 16;

considerando che la Commissione ha pubblicato, per coloro che importano nella Comunità europea sostanze soggette a controllo, che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾, una comunicazione concernente il suddetto regolamento e che le sono state quindi inoltrate domande di assegnazione di quote di importazione;

considerando che le domande di quote di importazione di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e di halon, superano i contingenti di importazione disponibili per l'assegnazione in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2 e che, di conseguenza, la Commissione non può soddisfare completamente le domande;

considerando che alcune delle domande dei produttori comunitari di sostanze che riducono lo strato di ozono nella Comunità sono state presentate per scopi contingenti specifici, nell'eventualità di un'interruzione della produzione, di un guasto tecnico o della non disponibilità delle sostanze all'interno della Comunità; considerando che la domanda di un produttore, di procedere ad un'importazione a causa di condizioni contingenti, può essere presa in considerazione esclusivamente in seguito ad interruzione delle normali forniture e, di conseguenza, indisponibilità della sostanza in questione all'interno della Comunità;

considerando che l'assegnazione dei singoli contingenti ai produttori agli importatori deve basarsi su principi di continuità, uguaglianza e proporzionalità; considerando che, nella determinazione dei contingenti, la Commissione si è attenuta all'esigenza di ridurre ulteriormente la produzione, l'importazione e l'uso di sostanze dannose per lo strato di ozono; interferendo il meno possibile con l'andamento dei mercati;

considerando che è opportuno riservare una parte del contingente di commercializzazione per gli idroclorofluorocarburi agli importatori comunitari che non producono idroclorofluorocarburi; considerando che nel 1996 il livello delle importazioni effettuate da non produttori è stato pari al 3 % circa del contingente totale disponibile; considerando che è di conseguenza opportuno riservare nel 1997 il 5 % del contingente totale agli importatori che non producono idroclorofluorocarburi; considerando che tale percentuale corrisponde ad una quantità di 404 tonnellate PRO;

considerando che nel 1997 il contingente di commercializzazione di idroclorofluorocarburi per ogni produttore

comunitario deve riflettere la percentuale del mercato occupata dal medesimo produttore nel 1996, calcolata in tonnellate PRO; considerando che è opportuno assumere il 1996 come anno di riferimento, per definire quanto più precisamente possibile le recenti attività di mercato di ogni produttore; considerando che si ritiene opportuno assegnare la quantità totale disponibile di idroclorofluorocarburi, pari a 7 675 tonnellate PRO, ai produttori, senza lasciare una riserva;

considerando che i contingenti di importazione per il bromuro di metile vengono assegnati agli importatori primari, e per tali la Commissione intende gli importatori che trattano direttamente, fatturando, con i produttori al di fuori della Comunità; considerando che viene mantenuta una riserva di bromuro di metile pari a 192 tonnellate PRO, da assegnare nel corso del 1997 con la procedura di cui all'articolo 16;

considerando che le autorizzazioni alle importazioni devono essere rilasciate dalla Commissione in conformità dell'articolo 6 del suddetto regolamento, previa verifica del rispetto, da parte dell'importatore, del disposto degli articoli 7, 8 e 12;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 3093/94, è vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio e di 1,1,1-tricloroetano, importati da Stati che non sono parti del protocollo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 16 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il quantitativo di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3093/94, provenienti da fonti al di fuori della Comunità, che può essere immesso in libera pratica nella Comunità europea nel 1997, è di 0 tonnellate PRO.
2. Il quantitativo degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3093/94, provenienti da fonti al di fuori della Comunità, che può essere immesso in libera pratica nella Comunità europea nel 1997, è di 0 tonnellate PRO.
3. Il quantitativo di halon, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3093/94, provenienti da fonti al di fuori della Comunità, che può essere immesso in libera pratica nella Comunità europea nel 1997, è di 0 tonnellate PRO.
4. Il quantitativo di tetracloruro di carbonio, soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3093/94, proveniente da fonti al di fuori della Comunità, che può essere immesso in libera pratica nella Comunità europea nel 1997, è di 2 197,2 tonnellate PRO di materiale vergine da utilizzare come materia prima.

⁽¹⁾ GU n. C 236 del 14. 8. 1996, pag. 3.

5. Il quantitativo di 1,1,1-tricloroetano, soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3093/94, proveniente da fonti al di fuori della Comunità, che può essere immesso in libera pratica nella Comunità europea nel 1997, è di 2,64 tonnellate PRO di materiale vergine, da utilizzare come materia prima.

6. Il quantitativo di bromuro di metile, soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3093/94, proveniente da fonti al di fuori della Comunità, che può essere immesso in libera pratica nella Comunità europea nel 1997, è di 7 827 tonnellate PRO di materiale vergine che non può essere utilizzato come materia, per quarantena o per trattamento anteriore al trasporto.

7. Il quantitativo di idroclorofluorocarburi, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3093/94, provenienti da fonti al di fuori della Comunità, che può essere immesso in libera pratica nella Comunità europea nel 1997, è di 0 tonnellate PRO.

Articolo 2

1. Il quantitativo di tetracloruro di carbonio vergine che, qualora la sostanza non sia disponibile nella Comunità, può essere importato nella Comunità europea nel 1997 da produttori di sostanze che riducono lo strato di ozono, per proprio uso e per ragioni contingenti, connesse ad un'eventuale interruzione della produzione, o a guasti tecnici è di 4 400 tonnellate PRO.

2. Il tetracloruro di carbonio vergine, importato da produttori di sostanze che riducono lo strato di ozono, da fonti al di fuori della Comunità, per i fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, viene considerato come produzione di tetracloruro di carbonio.

3. Il quantitativo di 1,1,1-tricloroetano vergine che, qualora la sostanza non sia disponibile nella Comunità, può essere importato nella Comunità europea nel 1997 da produttori di sostanze che riducono lo strato di ozono, da fonti al di fuori della Comunità, per proprio uso, per ragioni contingenti connesse ad un'eventuale interruzione della produzione o a guasti tecnici è di 200 tonnellate PRO.

4. L'1,1,1-tricloroetano vergine importato da produttori di sostanze che riducono lo strato di ozono da fonti al di fuori della Comunità, ai fini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, viene considerato come produzione di 1,1,1-tricloroetano.

Articolo 3

1. Il quantitativo di idroclorofluorocarburi soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3093/94, che produt-

tori ed importatori possono immettere in libera pratica o usare per proprio conto nel 1997 nella Comunità, è di 8 079 tonnellate PRO.

2. Il quantitativo di idroclorofluorocarburi soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3093/94, che i produttori possono immettere in libera pratica o usare per proprio conto nel 1997 nella Comunità, è di 7 675 tonnellate PRO.

3. Il quantitativo di idroclorofluorocarburi soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3093/94, assegnato dalla Commissione agli importatori che non producono idroclorofluorocarburi è di 404 tonnellate PRO.

Articolo 4

1. L'assegnazione dei contingenti di importazione per il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano ed il bromuro di metile, per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1997, è quella indicata nell'allegato Ia per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

2. I contingenti di idroclorofluorocarburi destinati a produttori comunitari, per l'immissione in libera pratica o per uso per proprio conto, durante il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 sono attribuiti alle imprese di cui all'allegato Ib.

3. L'assegnazione dei contingenti di importazione per il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano ed il bromuro di metile nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 è definita all'allegato II⁽¹⁾.

4. I contingenti di idroclorofluorocarburi assegnati a produttori comunitari per l'immissione in libera pratica o l'uso per proprio conto durante il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 sono definiti nell'allegato III⁽¹⁾.

Articolo 5

Le imprese elencate nell'allegato IV sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Gli allegati II e III non sono pubblicati, in quanto contengono informazioni commerciali a carattere riservato.

ALLEGATO I a)

GRUPPO IV

Quote di importazione di tetracloruro di carbonio vergine, destinato ad essere utilizzato come materia prima, assegnate ad importatori in conformità del regolamento (CE) n. 3093/94

Impresa

CING (GR)

Harlow (UK)

Knoll (UK)

Quote di importazione di tetracloruro di carbonio vergine, destinato ad essere utilizzato come materia prima a fini contingenti, assegnato ad importatori in conformità del regolamento (CE) n. 3093/94

Impresa

ICI (UK)

Rhône Poulenc (UK)

GRUPPO V

Quote di importazione di 1,1,1-tricloroetano vergine, destinato ad essere utilizzato come materia prima e per distruzione, assegnate ad importatori in conformità del regolamento (CE) n. 3093/94

Impresa

Interchim (A)

Metron (D)

Metron (F)

Metron (I)

Metron (UK)

Olin Hunt (B)

Quote di importazione di 1,1,1-tricloroetano vergine, destinato ad essere utilizzato come materia prima a fini contingenti, assegnate ad importatori in conformità del regolamento (CE) n. 3093/94

Impresa

Elf Atochem (F)

GRUPPO VI

Quote di importazione di bromuro di metile, destinato ad essere utilizzato nella fumigazione del terreno o destinato ad altri usi soggetti a quote, assegnate ad importatori in conformità del regolamento (CE) n. 3093/94

Impresa

Albermarle (B)

Alfa Supplies (GR)

Biochem Ibérica (P)

Bromine (UK)

Eurobrom (NL)

Great Lakes (UK)

Mebrom (B)

Neoquímica (P)

Saptec Agro (P)

ALLEGATO I b)

I contingenti di idroclorofluorocarburi destinati all'immissione in libera pratica o all'uso per proprio conto, destinati a produttori comunitari per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1997 sono assegnati alle seguenti imprese

Impresa

AlliedSignal (NL)
Ausimont (I)
DuPont (NL)
Elf Atochem (E, F)
ICI (UK)
Rhône Poulenc (UK)
Solvay (B, D, F)
SINCG (GR)

ALLEGATO IV

AlliedSignal Fluorochemicals Europe BV
Kempweg 90
NL-6000 AG Weert

Ausimont SpA
Via S. Pietro 50/a
I-20021 Bollate — MI

DuPont de Nemours (Nederland) BV
Baanhoekweg 22
NL-3300 AC Dordrecht

Elf Atochem SA
Cours Michelet — La Défense 10,
F-92091 Paris La Défense

ICI Klea
PO Box 13, The Heath
Runcorn Cheshire
UK-WA7 4QF

Rhône-Poulenc Chemicals Ltd
PO Box 46 — St Andrews Road
Avonmouth
UK-Bristol BS11 9YF

Solvay Fluor und Derivate GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover

Chemical Industries of Northern Greece
SA
Thessaloniki Plant
PO Box 10 183
GR-54110 Thessaloniki

Albermale SA
Av. Louise 523 (Boite 19),
B-1050 Bruxelles

Alfa Agricultural Supplies SA
13, Tim, Filimonos str.
GR-11521 Athens

Biochem Iberica
Rua da Escola
Apartado 250
P-2870 Montijo

Bromine and Chemicals Ltd
201 Haverstock Hill
Hampstead
UK-London NW3 4QG

Eurobrom BV
Postbus 158
NL-2280 AD Rijswijk

Great Lakes Chemical (Europe) Ltd
PO Box 44, Oil Sites Road
Ellesmere Port
UK-South Wirral L65 4GD

Harlow Chemical Company Ltd
Templefields
Harlow, Essex
UK-CM20 2BH

Interchim Austria GmbH
Brixentaler Straße 69
A-6300 Wörgl

Knoll Pharma Chemicals
Main Road
Beeston
UK-Nottingham NG9 1AD

Mebrom NV
Assenedestraat 4
Ertvelde
B-9940 Rieme

Metron Technology (Deutschland) GmbH
Saturnstraße 48
D-85609 Aschheim

Metron Technology (France) Eurl
ZI de la Marinière
rue Bernard Palissy 6, BP 1222
F-91912 Evry Cedex 9

Metron Technology (Italy) Srl
Via per Ornago
I-20040 Bellusco (MI)

Metron Technology (UK) Ltd
2 Gregory Road
Kirkton Campus; Livingstone
UK-West Lothian EH54 7DR

Neoquimica — Exportacao E
Apartado 97
P-2580 Carregado

Olin-Hunt — P/A ADPO
Steenlandlaan Kaai 1111
B-9130 Beveren-Kallo

Saptec Agro SA
Apartado 11
P-2901 Setubal Codex

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli a base di legno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/462/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di attestazione della conformità di un prodotto di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che, pertanto, occorre precisare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della prima possibilità, senza sorveglianza permanente, e della seconda e terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III,

punto 2, i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, in aggiunta ad un sistema di controllo della produzione applicato in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Pannelli a base di legno non rivestiti, rivestiti e a listelli o verniciati delle euroclassi B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾, D, E o F per elementi non strutturali destinati ad applicazioni interne o esterne.

ALLEGATO II

Pannelli a base di legno non rivestiti, rivestiti e a listelli o verniciati per elementi strutturali destinati ad applicazioni interne o esterne.

Pannelli a base di legno non rivestiti, rivestiti e a listelli o verniciati delle Euroclassi B ⁽²⁾, o C ⁽²⁾ per elementi non strutturali destinati ad applicazioni interne o esterne.

⁽¹⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

⁽²⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo con l'aggiunta di sostanze chimiche.

ALLEGATO III

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI DI LEGNO PER IMPIEGO STRUTTURALE (1/2)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al Comitato europeo di normalizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CEN/Cenelec) di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) di reazione al fuoco	Sistema di attestazione di conformità
Pannelli a base di legno non rivestiti, rivestiti e a listelli o verniciati	per elementi strutturali destinati ad applicazioni interne o esterne	B-C ⁽¹⁾	1 ⁽³⁾
		— B-C ⁽²⁾ , D, E, F	— 2+ ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo con l'aggiunta di sostanze chimiche.

⁽²⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

⁽³⁾ Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2, i) della direttiva 89/106/CEE, senza prove di controllo di campioni.

⁽⁴⁾ Sistema 2+: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, prima possibilità, inclusa la certificazione del controllo di produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI DI LEGNO PER IMPIEGO STRUTTURALE (2/2)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) di reazione al fuoco	Sistema di attestazione di conformità
Pannelli a base di legno non rivestiti, rivestiti e a listelli o verniciati	per elementi non strutturali destinati ad applicazioni interne o esterne	B-C ⁽¹⁾	1 ⁽³⁾
		— B-C ⁽²⁾	— 3 ⁽⁴⁾
		— D-E-F	— 4 ⁽⁵⁾

(¹) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo con l'aggiunta di sostanze chimiche.

(²) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

(³) Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2, i) della direttiva 89/106/CEE, senza prove di controllo di campioni.

(⁴) Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2), ii) della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

(⁵) Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2), ii) della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli ancoraggi di plastica da utilizzare nel calcestruzzo e in muratura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/463/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che fra le due procedure di attestazione della conformità di un prodotto, di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o per un gruppo di produttori, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che pertanto occorre precisare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della prima possi-

bilità, senza sorveglianza permanente, e della seconda e terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base ad una procedura secondo la quale, in aggiunta ad un sistema di controllo della produzione applicato in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per gli orientamenti per il benessere tecnico europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

(2) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Ancoraggi di plastica da utilizzare nel calcestruzzo e in muratura: per l'uso in sistemi, quali i sistemi per le facciate, per il fissaggio o il supporto di elementi che contribuiscono alla stabilità dei sistemi.

ALLEGATO II

GRUPPO DI PRODOTTI

Ancoraggi di plastica da utilizzare nel calcestruzzo e in muratura (1/1)**Sistemi di attestazione di conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede all'EOTA (Organizzazione europea per il benessere tecnico) di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestazione di conformità
Ancoraggi di plastica da utilizzare nel calcestruzzo e in muratura	uso in sistemi quali i sistemi per le facciate, per il fissaggio o il supporto di elementi che contribuiscono alla stabilità dei sistemi		2+ (*)

(*) Sistema 2+: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, prima possibilità, inclusa la certificazione del controllo di produzione in fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione nella fabbrica.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1997

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/464/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di attestazione della conformità di un prodotto di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che, pertanto, occorre precisare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della prima possibilità, senza sorveglianza permanente, e della seconda e

terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione applicato in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

*ALLEGATO I***Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'interno degli edifici**

Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature.

Kit per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti.

Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'esterno degli edifici

Kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco.

Serbatoi settici.

Canali di drenaggio prefabbricati.

Cunicoli di servizio e camere di ispezione.

Coperchi, scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione, coperture per fosse di drenaggio.

Separatori.

ALLEGATO II

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI (1/2)**Sistemi di attestazione di conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature	all'interno degli edifici		4 (1)

(1) Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI (2/2)**Sistemi di attestazione di conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Kits per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti	all'interno degli edifici		3 (*)

(*) Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (1/3)**Sistemi di attestazione di conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Kits ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco — Serbatoi settici	all'esterno degli edifici per l'acqua piovana e gli effluenti organici e fecali		3 (*)

(*) Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (2/3)**Sistema di attestazione di conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Canali di drenaggio prefabbricati	all'esterno degli edifici per le acque reflue provenienti da edifici e opere di ingegneria civile, incluse le strade		3 (1)

(1) Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI (3/3)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Cunicoli di servizio e camere di ispezione Coperchi, scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione, coperture per fosse di drenaggio	per carreggiate, aree di parcheggio, corsie di emergenza e all'esterno degli edifici		4 (1)
Separatori	per le acque reflue provenienti da edifici e opere di ingegneria civile, incluse le strade		4 (1)

(1) Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.